

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Decreto n. 113

Oggetto:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI.

L'anno duemilaventitre addì sei del mese di novembre , nella sede della Provincia, via San Cristoforo, 3,

Il Presidente della Provincia di Vercelli,

ai sensi dell'art. 1, comma 55 della legge 56/2014 e dell'art. 48 D. Lgs. 267/2000, per quanto compatibile
con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Fausto PAVIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

Vista la proposta di decreto qui di seguito riportata:

“PREMESSO che:

- la materia delle competizioni sportive su strada è disciplinata dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e nello specifico l'art. 9 stabilisce che *“sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione”*;

- per *competizione sportiva* si intende comunemente un evento che comporta lo svolgersi di una gara intesa come l'agonismo fra due o più concorrenti o squadre, impegnati a superarsi vicendevolmente dove lo scopo è la vittoria di una fra le parti contendenti. La competizione sportiva richiede l'esistenza di una organizzazione (comitato promotore) e di una preparazione ben precisa (ad esempio regolamento di gara, percorso fissato, ecc.); deve inoltre prevedere un punto di partenza e uno di arrivo, debitamente individuati e segnalati sul percorso. Non rientrano quindi nella nozione di competizione le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico e per le quali si applicano le ordinarie norme del Codice della Strada;

- le Province piemontesi provvedono al rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, nonché gare atletiche, ciclistiche, con animali e con veicoli a trazione animale di cui all'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada e s.m.i., in forza delle funzioni trasferite dalla Regione Piemonte con L.R. n. 44 del 28/04/2000 e successivamente come modificato dall'art. 5 della L.R. 16 del 19/07/2004;

- inoltre, l'art. 14 (*Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*) del Nuovo Codice della Strada, prevede che gli enti proprietari delle strade debbano, tra le altre cose, garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione;

DATO ATTO che la Provincia di Vercelli è caratterizzata da un forte elemento di particolarità, sempre da evidenziare e da tenere ben presente se si vuole comprendere appieno la realtà locale. Infatti il territorio provinciale è ripartito in due aree geograficamente distinte, contrassegnate da diverse caratteristiche morfologiche e differenziate dal punto di vista socio-economico. L'area del Vercellese, che costituisce la parte meridionale della provincia, è pianeggiante, con una consistente presenza dell'agricoltura ed una minore incidenza relativa delle attività industriali. L'area della Valsesia, localizzata invece nella parte settentrionale, è quasi interamente montana, con una forte presenza industriale nella Bassa Valle ed una marcata rarefazione abitativa nell'Alta Valle. Tali differenze comportano necessariamente differenti specificità nell'offerta turistica, enogastronomica, naturalistica, storica, artigianale e museale;

CONSIDERATO che:

- la *scelta delle giornate* di svolgimento delle manifestazioni sportive dovrebbe favorevolmente ricadere su date e/o orari nei quali si stimino i minori disagi per la circolazione veicolare ordinaria e vi siano condizioni, sia meteorologiche che del piano viabile, ottimali;

- la *scelta del percorso* viario delle manifestazioni sportive e/o ciclistiche, quando non condizionata da particolari obiettivi sportivi e agonistici, deve riguardare le strade per le quali si stimino i minori disagi per la circolazione veicolare ordinaria e per gli stessi partecipanti e, laddove vi sia la possibilità, di determinare idonee viabilità alternative e/o tempi di raggiungimento ragionevoli per gli utenti della strada delle destinazioni prescelte senza gravosi ritardi;

TENUTO CONTO che la previsione di percorsi alternativi riveste particolare importanza per garantire il minor impatto possibile dell'ordinanza prefettizia di temporanea limitazione della circolazione sull'ordinario traffico veicolare;

RILEVATO che anche il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la circolare n. 300/A/10164/19/116/1/1 datata 27/11/2019 ed avente come oggetto la *“Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada – Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002 e s.m.i.”* prevede che allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi è indispensabile assicurare una preventiva analisi delle realtà locali (ad esempio valutazioni relative alle esigenze organizzative, gestionali, turistiche ed economiche dei Comuni interferiti), del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimenti ed organizzative e che per tale ragione pertanto si rende necessaria l'acquisizione dei nulla osta da parte dei Comuni interferiti dalla manifestazione ciclistica;

VALUTATO che al fine di mitigare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con quelle della circolazione veicolare ordinaria, le federazioni, enti, società o associazioni sportive riconosciute dal CONI/FCI e comunque tutti coloro che intendono organizzare una competizione sportiva ciclistica su strada **dovranno trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno alla Provincia ed alla Prefettura competenti per territorio**, analogamente a quanto già avviene annualmente per gli Organi competenti nella specifica materia dello sport ciclistico, **il calendario delle competizioni programmate fino al 15 settembre dello stesso anno**. Quest'ultimo, fatto salvo problematiche non dipendenti dall'organizzazione, dovrà per tutto l'anno in corso rimanere invariato.

TENUTO CONTO che, soprattutto negli ultimi anni si riscontra sempre più un'estensione del periodo estivo sino a circa la metà di ottobre, ove le temperature sono ancora estive ma meno torride favorendo così gli spostamenti lontano dal proprio abituale luogo di residenza, con incremento del traffico veicolare lungo tutta la rete stradale, sia nelle zone di pianura che in zone montuose, sino alla fine di ottobre ove con l'ultima domenica del mese vi è il passaggio dall'ora legale all'ora solare con conseguente drastica diminuzione delle ore di irraggiamento giornaliero;

CONSIDERATO poi che dal mese di novembre sino alla fine di febbraio (talvolta si sono manifestate precipitazioni anche oltre tale periodo) il nostro territorio pianeggiante è soggetto a nebbie, a volte anche intense che ne limitano fortemente la visibilità oltre a contribuire a rendere umido e purtroppo anche scivoloso il nastro stradale bitumato, mentre per le zone montuose non si possono escludere già le prime precipitazioni nevose

che aiutano ad incrementare il traffico indotto dagli sport invernali. Si ricorda inoltre come tale periodo coincida anche con il trattamento preventivo invernale;

DATO ATTO che il contenuto di tale atto vuole essere un'esplicazione di dati ed esperienze maturate nell'arco di questi anni con la precisa volontà di intraprendere un percorso di miglioramento nell'organizzazione e nella gestione delle gare ciclistiche su strada, espressione di un territorio che guarda da una parte allo sport ma non trascura ed anzi cerca di valorizzare le risorse che il territorio stesso offre, anche in campo agricolo;

CONSIDERATO che le temporanee sospensioni della circolazione veicolare dettate dai provvedimenti prefettizi comportano, soprattutto su strade con intensi flussi di traffico, la formazione di incolonnamenti di mezzi che creano talvolta anche elevati pericoli di incidentalità e criticità alla sicurezza stradale e che il graduale ritorno alla normale circolazione veicolare, lungo i tratti di strade interferiti dalle competizioni, necessitano di un lasso di tempo a volte assai lungo per consentire lo smaltimento delle code formatesi;

TENUTO CONTO che il numero delle istanze di gare ciclistiche pervenute nell'arco degli ultimi anni da disputarsi nelle diverse aree territoriali del vercellese e della valsesia, risultano avere un rilevante divario e che pertanto le incidenze che possono ripercuotersi sulla viabilità risultano essere differenti;

PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;

VISTO:

- l'art. 20 del vigente Statuto provinciale intitolato: Attribuzioni del Presidente di Provincia;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i (T.U. Enti locali);

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati acquisiti ed allegati al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

TUTTO ciò premesso

DECRETA

- 1 che le **competizioni ciclistiche** di ogni ordine e grado debbano svolgersi secondo la sotto indicata tabella riassuntiva e **siano sempre sospese nel periodo tra il 15 settembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno;**

ZONA	Giorni infrasettimanali	Tabella riassuntiva competizioni ciclistiche	Festivi o periodi di vacanza dovuti ad esempio a " <i>ponti lavorativi</i> ", a seconda del calendario annuale
		Weekend (sabato / domenica)	
PIANURA	NON CONCESSE	CONCESSE ma a condizione che: - non ricadano nel periodo tra il 15 settembre e l'ultimo giorno del mese di	CONCESSE ma a condizione che: - non ricadano nel periodo tra il 15 settembre e l'ultimo giorno del mese di

		<p>febbraio per le ragioni prima indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> - i percorsi prevedano il transito <u>esclusivamente</u> su strade appartenenti alla rete secondaria ed abbiano un percorso alternativo idoneo a tutte le categorie di mezzi e veicoli (strade primarie e principali) senza comportare eccessive dilatazioni di tracciato. <p><u>E' sempre necessario il consenso espresso dai Comuni interferiti.</u></p>	<p>febbraio per le ragioni prima indicate</p> <ul style="list-style-type: none"> - i percorsi prevedano il transito <u>esclusivamente</u> su strade appartenenti alla rete secondaria ed abbiano un percorso alternativo idoneo a tutte le categorie di mezzi e veicoli (strade primarie e principali) senza comportare eccessive dilatazioni di tracciato. <p><u>E' sempre necessario il consenso espresso dai Comuni interferiti.</u></p>
<p>VALSESIA (intesa da Serravalle Sesia)</p>	<p>CONCESSE ma a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ricadano nel periodo tra il 15 settembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio per le ragioni prima indicate <p><u>E' sempre necessario il consenso espresso dai Comuni interferiti.</u></p>	<p>CONCESSE ma a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ricadano nel periodo tra il 15 settembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio per le ragioni prima indicate <p><u>E' sempre necessario il consenso espresso dai Comuni interferiti.</u></p>	<p>CONCESSE ma a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non ricadano nel periodo tra il 15 settembre e l'ultimo giorno del mese di febbraio per le ragioni prima indicate <p><u>E' sempre necessario il consenso espresso dai Comuni interferiti.</u></p>

- per tutte le ipotesi sopra indicate si intendono escluse tutte le gare di preminente interesse nazionale, quindi riconosciute e approvate dal CONI e presenti nel calendario dell'elenco nazionale, aventi come partecipanti gli atleti professionisti. Tali gare potranno quindi svolgersi secondo le modalità e le tempistiche dettate dagli organizzatori che normalmente prevedono lo spostamento su più territori comunali, provinciali e regionali;
- l'autorizzazione è, in ogni caso, accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare tutti i danni eventualmente derivanti dallo svolgimento della competizione, salve e impregiudicate le eventuali sanzioni civili e penali. I titolari di autorizzazioni si assumono pertanto ogni responsabilità derivante da comportamenti contrari alle prescrizioni indicate, manlevando la Provincia di Vercelli da azioni, molestie e oneri che potessero derivare a terzi dall'oggetto delle autorizzazioni rilasciate;
- la Provincia di Vercelli si riserva di negare la competizione ciclistica in qualunque momento qualora ritenuto necessario a insindacabile giudizio dell'Ente a tutela del proprio demanio e della pubblica viabilità, o qualora si rendesse necessario

eseguire lavori di qualsiasi genere e natura lungo la strada; eventuali revoche o modificazioni alle autorizzazioni potranno essere disposte autoritativamente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il soggetto autorizzato abbia diritto alcuno a pretendere compensi o risarcimenti danni di qualsivoglia natura;

- 5 per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si rimanda alla normativa vigente in materia;
- 6 tale decreto non si applica ad autorizzazioni già rilasciate ovvero a quelle le cui istanze sono state acquisite al protocollo generale della Provincia di Vercelli prima della sua entrata in vigore;
- 7 di dare atto che l'atto di cui sopra dovrà essere oggetto di pubblicazione sul website sezione "Amministrazione Trasparente" - Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013, a cura del Dirigente dell'Area.

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, al fine di regolamentare i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi alle competizioni sportive su strada – gare ciclistiche

Dispone

di rendere immediatamente eseguibile il presente decreto, ai sensi dell'art. 134, comma n. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

Redattore: PINATO FABRIZIO
Funzionario: SGUOTTI MARZIO

A questo punto

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento sopra citata, corredata dai relativi pareri di legge;

Ritenuto opportuno di provvedere a riguardo;

Visti:

- la proposta di decreto n. 2545/2023 avente per oggetto: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI.";
- i pareri FAVOREVOLI di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 287/2000;"

DECRETA

di approvare la suesesa proposta di decreto avente per oggetto: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI.”

Il Segretario Generale
PAVIA FAUSTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Presidente
GILARDINO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO CONCESSIONI STRADALI E ATTI AMMINISTRATIVI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Oggetto: “**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI.**

”

Sulla Proposta N. **2545/2023** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Vercelli lì, 03/11/2023

IL DIRIGENTE
ACERBO MARCO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

AREA LAVORI PUBBLICI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Oggetto: “**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETIZIONI SPORTIVE SU STRADA AI SENSI DEL D. LGS. 285/1992, ART. 9 - GARE CICLISTICHE- PRESCRIZIONI IN ORDINE ALL'AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DEL CALENDARIO DI GARA E AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO SU STRADE PROVINCIALI.**

”

Sulla Proposta N° **2545/2023** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarita' contabile.

Vercelli li, 06/11/2023

Il Dirigente del Settore Finanziario
(VANTAGGIATO PIERO GAETANO)
con firma digitale